

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 ottobre 2022, n. 355
PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo a seguito dell'istanza della Società Cooperativa sociale "Gargano Salute" per una RSA disabili di n. 20 pl di Rsa di mantenimento di tipo A di cui al R.R. 5/2019, con dotazione di 20 pl denominata "San Giovanni Battista" da realizzare nel Comune di San Giovanni Rotondo alla Via Adua n.1.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.*"

Il suddetto Regolamento, pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019, è entrato in vigore in data 9/2/2019.

Con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) è stato approvato l'atto ricognitivo attuativo del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

I RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019 ed al RR n. 5/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)

4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : *"Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"*.

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno disabili, di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"*.

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

"7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà: a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento; b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle

strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.”

Ai sensi del RR 5 del 2019 all’atto della presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA DISABILI
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA DISABILI
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA DISABILI

R.R. n. 5/2019 – ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.1 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone disabili in condizioni di gravità

Con DD n. 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesti”*.

Con DD n. 221 del 20.07.2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Foggia – Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD 410 del 29/12/2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Foggia- Ricognizione posti residui”* la Regione provvedeva ad istruire le istanze pervenute nella provincia di Bari dal VI al X bimestre assegnando in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti.

Quanto all’iniziativa della Società Cooperativa sociale Gargano Salute si riporta di seguito l’iter amministrativo che ha portato all’assegnazione di n. 20 pl di Rsa disabili.

- Con pec del 21/01/2020 il Comune di San Giovanni Rotondo inoltrava su istanza della Società Cooperativa Gargano Salute domanda di autorizzazione alla realizzazione di una Rsa disabili con dotazione di 20 pl denominata *“San Giovanni Battista”* da realizzare nel Comune di San Giovanni Rotondo alla Via Adua n.1;
- Unitamente all’istanza il Comune trasmetteva, tra l’altro, gli elaborati progettuali e la relazione generale riportanti nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento che la società istante intendeva realizzare;

- Scaduto il termine del primo bimestre, fissato dalla DGR 2154 del 2019 al 31/01/2020, la Regione provvedeva ad effettuare la valutazione istruttoria delle istanze pervenute;
- Con DD n. 355 del 2020, la Regione escludeva la Società Cooperativa Gargano Salute dall'assegnazione dei posti per mancanza dei requisiti strutturali previsti dal RR 5 del 2019;
- Con nota prot. AOO_183/1213 del 25/01/2021 indirizzata a Gargano Salute ed al Comune di San Giovanni Rotondo venivano notificate la DD 355/2020 e la scheda di valutazione relativa all'istruttoria svolta per l'istanza di RSA disabili "San Giovanni Battista" alla via Adua, 1 a San Giovanni Rotondo;
- In particolare la Regione contestava alla società istante la carenza dei seguenti requisiti obbligatori: bagno assistito attrezzato per la non autosufficienza; palestra di soli 22 mq; locale per assistenza religiosa; locale bar; servizio pulizia (in caso di esternalizzazione del servizio un locale per stoccaggio attrezzi e materiale vario); corridoi e scale muniti di corrimano; angolo cottura; locale di servizio per il personale senza servizi igienici; locale di deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo; locale attività pedagogico – educativa – addestramento professionale – tempo libero;
- Con ricorso innanzi al TAR Puglia la società Cooperativa Gargano Salute impugnava la determinazione dirigenziale di esclusione; con sentenza n. 1382 del 2021, il TAR Puglia annullava la determina impugnata "con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere alla verifica di sanabilità in contraddittorio con la parte ricorrente";
- Per effetto della sopraccitata sentenza veniva disposta la retrocessione del procedimento alla fase della verifica della sanabilità, in contraddittorio con l'istante, delle difformità riscontrate in sede di valutazione istruttoria per cui con nota prot. n. AOO 183 14615 del 5/11/2021 la Regione comunicava che al fine di rilevare la sanabilità delle carenze riportate nella scheda di valutazione notificata con nota prot. AOO 183/1213 del 25/02/2021 avrebbe effettuato una nuova valutazione istruttoria sulle planimetrie allegate all'istanza di riesame inviata in data 09/02/2021;
- A conclusione del procedimento di soccorso istruttorio con nota prot. n. AOO 183 5540 del 04/04/2022 la Regione comunicava alla Soc. Coop. Soc. Gargano Salute che "si ritiene valida la proposta progettuale che reca le dimensioni della palestra pari a 60 mq (Allegato 2). Quanto alle ulteriori carenze rilevate nella scheda di valutazione trasmessa con nota prot. n. AOO 183 1213 del 25/01/2021 si rileva che le stesse sono state integrate come segue:
- bagno assistito attrezzato per la non autosufficienza (nelle note esplicative al punto 3 dell'allegato 2 si precisa che i bagni saranno attrezzati per la non autosufficienza)
- locale per assistenza religiosa (Piano terra mq 21,00)
- locale bar (piano rialzato – distributori automatici di alimenti e bevande)
- servizio pulizia (in caso di esternalizzazione del servizio un locale per stoccaggio attrezzi e materiale vario) (Al Piano terra è stato previsto un locale per lo stoccaggio di mq 12);
- corridoi e scale muniti di corrimano (nelle note esplicative al punto 2 dell'allegato 2 si precisa che i corridoi e i bagni saranno muniti di corrimano);
- angolo cottura (piano rialzato nel locale sporzionamento);
- locale di servizio per il personale senza servizi igienici (Piano Primo è stato prevista la realizzazione del bagno per il personale);
- locale di deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo (Locale al piano primo di 4 mq)
- locale attività pedagogico – educativa – addestramento professionale – tempo libero (locale di 22 mq al piano rialzato)

In merito alle carenze documentali già emerse in fase di prima istruttoria si rileva che al fine di chiudere positivamente la pratica è necessario acquisire il titolo di proprietà definitivo e la "dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui ai precedenti punti 2) e 3), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013".

- Con pec del 14 aprile 2022 acquisita al protocollo al n AOO 183 6196 del 20 aprile 2022 la Soc. Coop. Soc. Gargano Salute integrava la documentazione richiesta inoltrando il “*contratto di locazione ad uso diverso da abitazione*” sottoscritto in data 30/03/2022 e la relativa ricevuta di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000 da parte del rappresentante legale con cui lo stesso di obbliga a realizzare e mantenere quanto previsto nella documentazione progettuale allegata all’istanza.

Tanto considerato

Tenuto conto che la predetta assegnazione non impatta sull’assegnazione dei posti effettuata nei bimestri successivi al primo, stante la disponibilità degli stessi a seguito di autonoma revoca di assegnazione di posti

Si propone

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Giovanni Rotondo in relazione all’istanza della Soc. Coop. soc. “*Gargano Salute*” per l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominata “*San Giovanni Battista*” con dotazione di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo, relativi alle seguenti tipologie di assistenza: - RSA di mantenimento disabili tipo A - RR. 5/2019 da realizzarsi nel Comune di San Giovanni Rotondo alla Via Adua n. 1

con la precisazione che

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Soc. Coop. Soc. “*Gargano Salute*” e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
- III. la Soc. Coop. Soc. “*Gargano Salute*” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto nell’Elaborato Planimetrico inviato in allegato alla istanza di riesame del 09/02/2021 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- IV. La Soc. Coop. Soc. “*Gargano Salute*” invii gli Elaborati Planimetrici con le modifiche approvate dalla Regione al Comune di San Giovanni Rotondo che rilascerà l’autorizzazione alla realizzazione;
- V. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Giovanni Rotondo, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Soc. Coop. Soc. “*Gargano Salute*” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- VI. per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 20 posti letto pari ad n.1 nucleo, di RSA di mantenimento disabili di tipo A- RR.5/2019 si rinvia agli artt. 7.3.1 del R.R. n. 5/2019;
- VII. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell’art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato

non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Giovanni Rotondo in relazione all'istanza della Soc. Coop. soc. "*Gargano Salute*" per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominata "*San Giovanni Battista*" con dotazione di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo, relativi alle seguenti tipologie di assistenza: - RSA di mantenimento disabili tipo A - RR. 5/2019 da realizzarsi nel Comune di San Giovanni Rotondo alla Via Adua n. 1

con la precisazione che

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Soc. Coop. Soc. "*Gargano Salute*" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. la Soc. Coop. Soc. "*Gargano Salute*" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto nell'Elaborato Planimetrico inviato in allegato alla istanza di riesame

del 09/02/2021 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

- IV. La Soc. Coop. Soc. "Gargano Salute" invii gli Elaborati Planimetrici con le modifiche approvate dalla Regione al Comune di San Giovanni Rotondo che rilascerà l'autorizzazione alla realizzazione;
 - V. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Giovanni Rotondo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Soc. Coop. Soc. "Gargano Salute" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
 - VI. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto pari ad n.1 nucleo, di RSA di mantenimento disabili di tipo A- RR.5/2019 si rinvia agli artt. 7.3.1 del R.R. n. 5/2019;
 - VII. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di San Giovanni Rotondo
(comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it)
 - Alla Società Cooperativa Sociale Gargano Salute (garganosalute@pec.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

I Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

II Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)